

COMUNE DI BIENNO
Provincia di Brescia



REGOLAMENTO
PER L'USO DELLE MALGHE

Adottato dal Consiglio Comunale in data 25 novembre 2002 con atto n. 43
modificato dal Consiglio Comunale in data 10 giugno 2004 con atto n. 12
modificato dal Consiglio Comunale in data 14 marzo 2011 con atto n. 11
modificato dal Consiglio Comunale in data 9.12.2014 con atto n. 49
modificato dal Consiglio Comunale in data 16.01.2016 con atto n. 5

INDICE

Art. 1	Applicazione del regolamento
Art. 2	Durata della concessione
Art. 3	Diritto civico sulla malga Arcina
Art. 4	Unità misura bovini
Art. 5	Unità di misura altri animali
Art. 6	Allevatori di Bienno
Art. 7	Termini per l'assegnazione
Art. 8	Miglioramento delle malghe
Art. 9	Corrispettivo UBA
Art. 10	Polizze stipulate dal Comune
Art. 11	Carico massimo malghe
Art. 12	Richiesta concessione
Art. 13	Concessione delle malghe
Art. 14	Revoca della concessione
Art. 15	Utilizzo del pascolo
Art. 16	Inizio monticazione
Art. 17	Dichiarazione UBA
Art. 18	Compiti del capo malga
Art. 19	Norme utilizzo alpeggio
Art. 20	Cauzione a garanzia
Art. 21	Divieto utilizzo fabbricati
Art. 22	Consegna e riconsegna dei pascoli e locali
Art. 23	Pagamento del corrispettivo
Art. 24	Pascolo degli ovini e caprini
Art. 25	Inosservanza delle norme
Art. 26	Apicoltori
Art. 27	Cambio destinazione d'uso
Art. 28	Responsabilità
Art. 29	Pascoli Casinet
Art. 30	Conferimento fabbricati

Art. 1

Applicazione del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili a tutte le malghe che il Comune si trova a disporre, sia perché ne ha la proprietà, sia perché avute in affitto.

Art. 2

Durata della concessione

1. I pascoli e gli immobili rurali vengono dati in concessione, di norma, per cinque anni.
2. La monticazione dell'alpeggio viene fatta tra il 10 giugno e il 30 settembre, ferme restando possibili modifiche a causa del clima.
3. Il sindaco stabilisce il periodo della monticazione e della demonticazione in base ai seguenti criteri:
 - le condizioni della vegetazione, in modo che si tragga il maggior beneficio possibile dal pascolo;
 - le condizioni climatiche.

Art. 3

Diritto civico sulla malga Arcina

1. Sulla malga Arcina insiste il diritto civico dell'eratico.

Art. 4

Unità di misura bovini

1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento vengono assunte le seguenti unità di misura:

▪ inferiori ai 6 mesi	UBA 0,25
▪ da 6 mesi a 2 anni	UBA 0,6
▪ superiore a 2 anni	UBA 1
▪ vacche nutrici	UBA 1
▪ vacche da latte	UBA 1

2. L'età del bovino e degli altri animali è ricavabile dal passaporto.

Art. 5

Unità di misura altri animali

1. Per gli altri animali, per una corretta equiparazione, si assume quanto di seguito elencato:

▪ equino inferiore a 6 mesi	UBA 0,6
▪ equino superiore a 6 mesi	UBA 1
▪ ovino adulto	UBA 0,15
▪ caprino adulto	UBA 0,15
▪ suino	0

Art. 6

Allevatori di Bienno

1. I proprietari di animali o le associazioni di proprietari di animali, come precisato agli articoli 7 e 13, hanno diritto di usufruire del pascolo della malga comunale "Arcina".
2. Qualora il numero del bestiame superi la portata massima della malga, ogni proprietario avrà limitato il diritto secondo la percentuale che si ottiene dividendo il carico massimo della malga per il numero del bestiame prenotato.

Art. 7

Termini per l'assegnazione

1. Fermo restando l'uso civico disciplinato dall'art. 6, su tutte le malghe, in via prioritaria, è riconosciuto il diritto di alpeggio agli animali di proprietà di allevatori residenti a Bienno da almeno tre anni.
2. Per garantire la corretta gestione della procedura dell'assegnazione, vengono stabilite le seguenti scadenze:
 - *presentazione al Comune delle domande di assegnazione: dal 15 novembre dell'anno solare in cui scade la precedente concessione al 28 Febbraio dell'anno successivo;*
 - assegnazione da parte del Comune: entro 7 giorni;
 - presentazione delle domande per mandare gli animali nelle malghe: 15 marzo di ogni anno di monticazione.

Art. 8

Miglioramento malghe

1. Qualora il concessionario presenti domanda per eventuali contributi (CEE, UE, RL), mirati al miglioramento degli alpeggi, è tenuto ad informare il Comune, allegando copia della relativa domanda con documentazione.
2. Nel caso che gli impegni previsti per il miglioramento dell'alpeggio superino la durata della concessione, sarà possibile consentire una priorità per la successiva assegnazione della malga interessata, sempre che siano rispettati tutti i termini della passata concessione.

Art. 9

Corrispettivo UBA

1. Ogni tre anni la Giunta Comunale fissa il costo di ogni UBA. In mancanza di determinazioni saranno valide le tariffe precedenti.

Art. 10

Polizze stipulate dal Comune

1. Qualora il Comune provvedesse a stipulare polizze assicurative sui propri immobili, il premio relativo sarà a carico del concessionario.

Art. 11

Carico Massimo malghe

1. Il carico massimo è fissato dalla Giunta Comunale e vale fino a nuove determinazioni. Vengono assunti i seguenti valori:

Malga Arcina: da 120 a 140 UBA

Malga Valdaione: da 90 a 110 UBA.

Art. 12

Richiesta concessione

1. Ogni allevatore o associazione di allevatori può far domanda per la concessione di una sola malga, sia a titolo personale che in associazione.

Art. 13

Concessione delle malghe

1. La concessione delle malghe è riservata in via prioritaria ai residenti da almeno tre anni.
2. La concessione può essere fatta sia a singoli sia ad associazione temporanea, che comunque duri il tempo della concessione; in tal senso dovrà essere fatta idonea dichiarazione nella domanda.
3. Nel caso che, per una stessa malga, venissero presentate più domande, si procederà a dare la concessione a colui o a coloro che hanno il maggior numero di UBA in proprietà da monticare al momento della richiesta.
4. Lo scioglimento dell'associazione temporanea comporta la revoca della concessione nel caso ci fossero per la stessa malga più domande; si procederà quindi a dare la concessione a colui, o a coloro, che hanno il maggior numero di UBA in proprietà da monticare. Costoro dovranno far pervenire al protocollo comunale l'elenco dei capi di proprietà con l'integrazione delle matricole degli animali che si intende mandare in malga.
5. I capi dovranno risultare di proprietà all'atto della richiesta di concessione.
6. Nel caso non fosse possibile stabilire la priorità si procederà al sorteggio.
7. I capi dichiarati, in caso di assegnazione, dovranno essere monticati obbligatoriamente, salvo le limitazioni normate dall'art. 6.
8. E' vietata la subconcessione.

Art. 14

Revoca della concessione

1. La concessione sarà revocata con divieto di partecipazione alla successiva assegnazione triennale nei seguenti casi:
 - attribuzione di proprietà di capi non propri;
 - demonticazione e allontanamento di bestiame senza idonea giustificazione;
 - subconcessione.
 - in caso di motivate lamentele da parte dei proprietari di bestiame inviato in malga.

Art. 15

Utilizzo del pascolo

1. Per garantire la conservazione dei pascoli è fatto obbligo per i concessionari di monticare le malghe in modo completo secondo i carichi stabiliti.
2. Le UBA mancanti o in esubero al numero indicato verranno pagate doppie.
3. Le penali non verranno applicate nel caso che le UBA venissero a mancare a seguito di accertamento dell'autorità veterinaria, purché questo evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data fissata per la monticazione.

Art. 16

Inizio monticazione

1. Il bestiame non dovrà trovarsi in malga prima del giorno fissato.
2. I contravventori a tale disposizione pagheranno una sanzione pari alla tariffa dell'erbativo per ogni capo, ridotta del 60% per ogni giorno di anticipo. Questo vale per ogni tipo di animale, nessuno escluso.

Art. 17

Dichiarazione UBA

1. La domenica successiva a San Giacomo, il sindaco o suo delegato effettuerà una visita in malga; in tale occasione il concessionario è tenuto a dichiarare le UBA effettive presenti.
2. Per garantire la conservazione dei pascoli è fatto obbligo ai concessionari di monticare le malghe in modo completo secondo i carichi determinati.

Art. 18

Compiti del capo malga

1. Il capo malga, entro il giorno successivo all'arrivo in malga, è tenuto a consegnare al Comune gli originali del Mod. 7 (certificato d'alpeggio rilasciato dall'Uff. Veterinario) ed a trascrivere sul "Registro d'alpeggio" gli estremi del certificato Mod. 7, la data d'arrivo e il numero di marca auricolare di ogni animale; questo registro dovrà essere conservato in malga e potrà essere visionato da qualunque organo ufficiale di vigilanza.
2. Tre giorni prima della demonticazione il capo malga consegnerà il registro d'alpeggio al Comune e ritirerà gli originali del Mod. 7.
- 3.

Art. 19

Norme utilizzo alpeggio

1. Il bestiame dovrà essere in regola con i requisiti stabiliti dalle norme di polizia veterinaria.
2. I pascoli dovranno essere svolti in modo da utilizzare al meglio il foraggio senza arrecare nessun danno; per questo è buona norma usare i recinti elettrici, convogliare il più possibile il letame tolto dalle stalle in concimaie per impedire l'eventuale colaticcio.
3. Il letame, a fine stagione, dovrà essere opportunamente steso sul terreno.
4. Si deve assolutamente impedire che gli animali sostino nelle vicinanze dei locali di deposito e lavorazione e di quelli per la conservazione del formaggio.
5. Durante l'alpeggio si devono fare piccoli lavori di manutenzione per il mantenimento dei fabbricati (vetri rotti, manutenzione dei tetti, porte, staccionate, punti di abbeverata, ecc.).

6. E' obbligo mantenere pulite le canalette esistenti sulle strade, nonchè segnalare danni provocati da eventi atmosferici.
7. A fine periodo annuale della monticazione si devono pulire i locali e chiudere le porte per evitare usi impropri dei locali.
8. Il concessionario deve garantire il benessere degli animali e la conservazione del patrimonio silvo-pastorale, assicurando la presenza in malga di persone competenti e idonee in numero sufficiente.
9. Gli acquedotti rurali dovranno essere attivati e svuotati a fine stagione a cura dei concessionari.
10. Il concessionario dovrà osservare le norme vigenti in provincia di Brescia, nonchè le norme inerenti la tutela dei boschi da incendi.
11. Per consentire il minor danno alle zone della malga dovuto al ripetuto stazionamento delle bestie durante il riposo notturno, si dovrà far riposare il medesimo nei punti dell'alpe che hanno maggior bisogno di essere letamati. Nelle notti di cattivo tempo, è consentita la deroga a tale disposizione.

Art. 20

Cauzione a garanzia

1. A garanzia di quanto stabilito nel presente regolamento i concessionari devono versare una cauzione calcolata nella misura del 20% dell'erbativo sul numero di UBA, nella misura minima assegnata alla malga.
2. Il deposito verrà effettuato con assegno circolare intestato al Comune di Bienno.
3. In caso di mancanze nel rispetto delle norme relative alla concessione, il Comune utilizzerà tale cauzione.
4. Qualora la cauzione dovesse essere totalmente o parzialmente utilizzata dal Comune, la stessa dovrà essere integralmente reintegrata immediatamente.
5. Tutti i danni eventualmente arrecati alla proprietà dovranno essere risarciti a giudizio insindacabile del Comune ed in base a stima effettuata dell'incaricato dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 21

Divieto utilizzo fabbricati

1. L'utilizzo dei locali è riservato ai concessionari. E' assolutamente vietato l'uso a persone estranee.
2. Il Comune non è responsabile di eventuali danni a cose o persone presenti in alpeggio (figli- parenti- amici).

Art. 22

Consegna e riconsegna dei pascoli e locali

1. Un incaricato del Comune provvederà, prima della monticazione e della demonticazione, alla consegna ed alla ripresa in consegna del pascolo e fabbricati, redigendo un apposito verbale che verrà sottoscritto dagli intervenuti all'operazione.
2. Le chiavi per l'accesso ai fabbricati verranno consegnate ai responsabili individuati negli atti comunali di assegnazione, non prima di giorni 15 dalla data di monticazione.
3. Le medesime verranno restituite in sede di consegna del pascolo e dei fabbricati entro 10 giorni dalla data di demonticazione.
4. Al momento della riconsegna delle chiavi i fabbricati dovranno risultare liberi da persone, animali e beni appartenenti al concessionario, nonchè in ordine perfetto e puliti.

5. All'atto della consegna della malga, a richiesta del concessionario, potranno essere dati in uso i beni mobili (caldaie, pentolame, ecc.) per i quali il Comune chiederà un corrispettivo, fermo restando che, all'atto della riconsegna, verranno addebitati eventuali danni, utilizzando se necessario il deposito cauzionale.

Art. 23

Pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento dell'erbativo deve essere effettuato entro il giorno di San Martino di ogni anno di competenza.
2. *Le opere di manutenzione straordinaria, aventi carattere eccezionale e migliorativo, effettuate dall'alpeggiatore sulle malghe di assegnazione o sulle strade di accesso, purchè riconosciute con delibera di Giunta Comunale, possono essere imputate a scomputo del pagamento delle paghe. Tali spese verranno riconosciute dietro la presentazione delle fatture e dei relativi pagamenti, nonché, per quelle realizzate in economia, dietro perizia dell'ufficio tecnico volta a determinarne il valore.*

Art. 24

Pascolo degli ovini e caprini

1. Considerato che parte del territorio delle malghe comunali non può, per ragioni orografiche, essere pascolato da bovini, gli assegnatari possono monticare un numero di ovini e caprini fuori quota ai fini del calcolo del numero delle UBA imposte, fino al massimo previsto da questo articolo; questi capi sono conteggiati però ai fini del pagamento dell'erbativo.
 - Malga Arcina- numero UBA massimo fuori quota: 13
 - Malga Valdaione- numero UBA massimo fuori quota: 13
2. Gli ovi-caprini non possono monticare prima della data stabilita; i proprietari devono consegnare al capo malga i documenti sanitari, come per gli altri animali.

Art. 25

Inosservanza delle norme

1. L'inosservanza delle regole contenute in leggi, regolamenti o di prescrizioni date in materia farà scattare le misure previste dal regolamento di polizia veterinaria e del presente regolamento.
2. Tale prescrizione vale per tutti i tipi di animali frequentanti le malghe.

Art. 26

Apicoltori

1. Gli apicoltori, che intendono usufruire dei pascoli per porre le arnie, devono fare pervenire la domanda scritta al Comune entro il mese di dicembre dell'anno precedente.
2. L'incaricato comunale comunicherà il nominativo del concessionario della malga, con il quale verrà stabilito il luogo del posizionamento delle arnie, sempre nel rispetto delle norme generali e previa autorizzazione della commissione apistica dell'ASL.
3. Il concessionario dovrà garantire il posizionamento delle arnie nei punti stabiliti.

Art. 27
Cambio destinazione d'uso

1. Nel caso il Comune effettuasse migliorie o decidesse di cambiare destinazione di alcuni fabbricati esistenti, al concessionario resterà il diritto di usufruire del terreno circostante.

Art. 28
Responsabilità

1. Nel caso di concessione ad associazioni di singoli o di imprese, anche non formalmente costituite, ciascun partecipante è responsabile in solido e singolarmente in modo illimitato verso il Comune.

Art. 29
Pascoli Casinet

1. I pascoli della Località Casinet possono essere conferiti agli assegnatari della Malga Valdaione purché ne venga fatta specifica domanda all'atto dell'assegnazione della malga stessa.

Art. 30
Conferimento fabbricati

- 1. Il fabbricato di "Travagnolo" e la "Cascina nuova di Arcina" potranno essere conferiti, in tutto o in parte, ad insindacabile giudizio del Comune, agli assegnatari della Malga Arcina.*